

Addì 9 luglio 2013, in Siena

tra

ANCE -Associazione territoriale di Siena

e

le Organizzazioni sindacali territoriali FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Premesso

che l'art. 1, co. 481, della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha previsto la proroga, per il periodo di imposta 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione fiscale;

che è stato successivamente emanato, in attuazione di tale norma, il DPCM 22 gennaio 2013;

che è stato successivamente emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 15 del 3 aprile 2013;

che l'Istituto contrattuale denominato EVR - (Elemento variabile della retribuzione di cui al contratto integrativo provinciale del 29 febbraio 2012 e successivo accordo su EVR 2013 sottoscritto in data 20 dicembre 2012 e depositato in data 21 dicembre 2012 ed autocertificazione inviata alla DTL Siena il 7 maggio 2013, in quanto correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e nella singola azienda è conforme alle disposizioni del suddetto DPCM;

che è volontà delle parti promuovere lo sviluppo della competitività e della produttività delle imprese presenti sul territorio;

che il presente accordo si applica a tutte le imprese del settore operanti nel territorio che applicano il contratto collettivo provinciale integrativo del CCNL dell'edilizia siglato dall'Ance, dalle Associazioni Cooperative e da Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e iscritte alla Casse Edile territorialmente competente;

che il presente accordo si applica anche a tutte le imprese del settore operanti nel territorio che abbiano in forza solo lavoratori appartenenti alla categoria "impiegati", che applicano il contratto collettivo provinciale integrativo del Ccnl dell'edilizia siglato dall'Ance, dalle Associazioni Cooperative e da Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil;

si concorda quanto segue

1. fermo restando il contenuto dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, nonché quanto contenuto nell'accordo Ance- Sindacati 3 luglio 2012, per l'anno 2013, le imprese interessate potranno applicare l'agevolazione fiscale, prevista dal DPCM 22 gennaio 2013, oltre all'Istituto dei EVR, anche alle voci retributive – così come previste nella circolare n. 15/2013 del Ministero del Lavoro – erogate a fronte di prestazioni lavorative che risultino, rispetto ai dodici mesi precedenti la stipula del presente accordo modificate e/o incrementate nel loro ammontare e, pertanto, legate ad incrementi di produttività;



2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale sopra richiamata, per l'anno 2013 le modifiche all'orario di lavoro attuate attraverso gli istituti di seguito elencati al punto 3. costituiscono l'indicatore quantitativo di riferimento per l'incremento della produttività; sulla base di ciò, l'agevolazione fiscale sarà applicata sulle retribuzioni e sulle eventuali connesse maggiorazioni che conseguano ad una diversa gestione o distribuzione dell'orario di lavoro nonché, nelle ipotesi di incrementi di prestazioni ottenuti rispetto alla media dell'anno solare precedente, solo sulla retribuzione ed eventuale connessa maggiorazione relativa a detta parte aggiuntiva;
3. si richiamano nel presente accordo i seguenti istituti:
 - a) **lavoro straordinario**, nel limite delle prestazioni di lavoro straordinario rese in eccedenza rispetto alla media dell'anno solare precedente;
 - b) **lavoro festivo, domenicale, notturno e lavoro reso nella giornata del sabato**, con detassazione delle voci retributive e relative maggiorazioni erogate in una logica di innovazione o incremento rispetto all'anno precedente;
 - c) **permessi non goduti**, secondo quanto già espresso;
 - d) **periodi di ferie lavorati**, aggiuntivi rispetto alle ferie obbligatorie;
 - e) **indennità di turno e/o di ciclo continuo** in una logica di innovazione o incremento rispetto all'anno precedente;
 - f) **indennità di reperibilità**, sempre in una logica di innovazione o incremento rispetto all'anno precedente;
 - g) **lavoro a cottimo** in una logica di innovazione o incremento rispetto all'anno precedente;
 - h) **orario di lavoro multiperiodale**, in una logica di innovazione o rimodulazione rispetto all'anno precedente;
4. salva diversa disposizione, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dal presente accordo a tutti i dipendenti, anche se occupati fuori dalla provincia o dal territorio, che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti sottoscrittrici del presente accordo riconoscono coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'art. 3 del DPCM 22 gennaio 2013.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE – Associazione territoriale di SIENA

Organizzazioni Sindacali territoriali FENEAL-UIL, FILZA-CISL, FILLEA-CGIL

